



Regione Siciliana

L'ASSESSORE REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione;

Visti la legge regionale 6 agosto 1997, n. 28, l'art. 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e l'art. 96 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 di modifica della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9;

Visto il comma 3 dell'art. 7 della succitata legge regionale n. 9, che consente all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività produttive), previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI, di stabilire con proprio decreto il periodo di svolgimento delle vendite promozionali per il biennio successivo;

Vista la lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della medesima legge regionale n. 9, che consente all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività produttive), previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI, di stabilire con proprio decreto le date di svolgimento dei saldi estivi e dei saldi invernali per il biennio successivo;

Visto il D.A. n. 2455/8 del 27 ottobre 2015 con il quale sono state emanate disposizioni in merito alle vendite promozionali e alle vendite di fine stagione o saldi per il biennio 2016-2017;

Considerato che occorre stabilire il periodo di svolgimento delle vendite promozionali e delle vendite di fine stagione o saldi per il successivo biennio 2018-2019;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni di consumatori, nella riunione del 18 ottobre 2017 tenutasi nei locali dell'Assessorato regionale per le attività produttive;

Considerato che nella succitata riunione è stato reso parere favorevole, all'unanimità dei presenti;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Decreta

Art. 1

Le vendite promozionali per il biennio 2018-2019 possono essere effettuate dal giorno 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre.

Art. 2

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale del biennio 2018-2019 possono essere effettuate dal primo sabato del mese di gennaio al 15 marzo.

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo del biennio 2018-2019 possono essere effettuate dal primo sabato del mese di luglio al 15 settembre.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, li 19 ottobre 2017

F.to
L'ASSESSORE
(*M. Lo Bello*)